



C:\Users\carlo_ceriani\Desktop\MERLONI.doc

COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione
Via Roma, 2 - 20020 - ARESE
Tel. 02935271 - Fax 0293580465 C.F./P.IVA 03366130155

25/07/17
[Handwritten signature]

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

[Handwritten signature]

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 -
2	Conferimento degli incarichi
3	Quantificazione e ripartizione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016
4	Fondo per l'innovazione
5	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
6	Limiti, Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
7	Assicurazioni
8	Norme finali, entrata in vigore, regime transitorio e abrogazioni

[Handwritten signatures and dates: 25/7/17]



[Handwritten signature]

Articolo 1

Costituzione del Fondo ex articolo 113, c. 2, D.lgs. n. 50/2016

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari ad un massimo del **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità della quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
3. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari al massimo **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari al massimo **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare. In sede di prima applicazione, per le opere, i lavori, servizi e forniture o per la quota parte di opere, i lavori, servizi e forniture espletati dopo il 19 aprile 2016 e per i quali non è stato approvato il collaudo o strumento equivalente, il fondo di cui al comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà essere inserito nel quadro economico anche in momenti successivi all'approvazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura ovvero in sede di rendicontazione finale.
6. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
7. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verificano dei ribassi.
8. Presupposto affinché l'incentivo sia riconosciuto anche per l'acquisizione di beni e servizi è l'obbligatorietà della nomina di un direttore dell'esecuzione dell'appalto distinto dal R.U.P. e l'approvazione di un progetto da porre a base di gara.
9. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara (pubblicazione, spedizione delle lettere di invito o affidamento mediante accordo quadro o similari).

Articolo 2

Conferimento degli incarichi (individuazione gruppo di lavoro)

1. Gli affidamenti delle attività per le quali si riconosce l'incentivo di cui sopra, avvengono con provvedimento del Responsabile di Area o di Settore, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale interno.



2. Il Responsabile stesso può inoltre, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento un incarico affidato al personale interno e, con il medesimo provvedimento, stabilire l'attribuzione dell'incentivo al destinatario dello stesso, in funzione delle attività che fino a quel momento ha effettivamente svolto ed alla causa della modifica o della revoca.
3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare, su indicazione del responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori/del servizio, del coordinamento per la sicurezza, del rilascio del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione/attestato di regolare esecuzione, nonché dei collaboratori tecnici od amministrativi che partecipano e/o concorrono a dette attività come meglio dettagliati al successivo comma 4. Questi ultimi tuttavia possono essere individuati anche in sede di liquidazione.
4. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alle colonne 3) delle tabelle dell'art 3, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che concorrono alla realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, assumendosi ognuno la piena responsabilità professionale degli elaborati e degli atti rispettivamente firmati, i Soggetti (di cui ai precedenti commi 3 e 4) che, relativamente a ciascun opera o lavoro, fornitura o servizio, prendono parte, a diverso titolo, alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico (ove necessario) o di supporto alle figure di cui sopra, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 3

Quantificazione e ripartizione del fondo ex articolo n. 113 D. lgs. n. 50/16 e smi

1. La percentuale massima dell'incentivo è così graduata in ragione dell'entità del lavoro o dell'opera:
 - a) opere o lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (definita dal legislatore): 1,20%;
 - b) opere o lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiore ad euro 3.000.001,00: 1,40%;
 - c) opere o lavori di importo inferiore ad euro 3.000.000,00 e superiore ad euro 1.501.000,00: 1,80%;
 - d) opere o lavori di importo inferiore ad euro 1.500.000,00: 2,00%.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

2. Relativamente ai criteri di ripartizione del **fondo incentivante**, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE



1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici ed attività connesse	5
VERIFICA PROGETTI	5	Attività di verifica progetto	2
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA (15 in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa)	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	10
FASE ESECUTIVA (45 in fase di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa)	50	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10
		Direzione Lavori Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	40
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100

3. La percentuale massima dell'incentivo è così graduata in ragione dell'entità della fornitura e servizio inclusi i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- servizi e forniture di importo superiore alla soglia di € 1.000.001,00: 1,00%;
- servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 e superiore ad euro 750.000,00: 1,50%
- servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 750.000,00 e superiore ad euro 500.000,00: 2,00%;

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili a errori di progettazione, la misura dell'incentivo è ricalcolata sulla base del nuovo importo delle prestazioni.

4. Relativamente ai criteri di ripartizione del **fondo incentivante** , i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
FASE DI GARA (15 in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa)	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	10
FASE ESECUTIVA (45 in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa)	50	Direzione Esecuzione del Contratto E verifica di conformità	50
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100



5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alle colonne 3 delle tabelle del presente articolo) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
6. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alle colonne 3 delle tabelle del presente articolo), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
8. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile di Area o di Settore, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. In caso di concessione di lavori e/o servizi l'importo sul quale calcolare il fondo incentivante è desunto dal Piano Economico e Finanziario.

Articolo 4

Fondo per l'innovazione

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è



assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune, fermo restando che il Soggetto competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale di ciascun Settore che ha generato le risorse.

Articolo 5

Limiti, distribuzione, ripartizione e liquidazione del Fondo

1. Le risorse incentivanti di cui al presente Regolamento, nel limite stabilito annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa, sono ripartite nelle percentuali di cui ai precedenti articoli.
Nel caso in cui le risultanze di detta ripartizione eccedessero il limite di cui al precedente capoverso, si procederà alla loro riparametrazione in modo proporzionale all'importo posto a base di gara.
2. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, in relazione alla natura dell'appalto o concessione di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
5. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica e amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dalla Posizione Organizzativa del Settore in conformità agli atti di costituzione dei gruppi di lavoro dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
6. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo, previa verifica delle specifiche attività svolte dal personale interno, è disposto con apposito atto dalla posizione organizzativa dell'Area ricomprendente il Servizio Risorse Umane, su dettagliata e analitica relazione della Posizione Organizzativa del Settore che ha svolto i lavori/servizi/forniture. Tale relazione dovrà ripercorrere l'iter amministrativo dell'opera, avendo cura di dettagliare in modo puntuale tutte le informazioni necessarie per poter dar corso al provvedimento di liquidazione.
7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno – principio di "cassa" - al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Gianni M.

 **FR**
MILANO METROPOLI
[Signature]

6

Palma

[Signature]

[Signature]

9. I compensi maturati entro il 30 novembre di ogni anno da ciascun dipendente saranno liquidati, previa eventuale riparametrazione di cui al comma 1 del presente articolo, con la mensilità del mese di dicembre.

Articolo 6

Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A. Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B. Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - A. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - B. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - C. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e/o a professionisti soggetti a penale per ritardo.

Articolo 7 Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.



MILANO METROPOLI

Redu

Articolo 8

Norme finali, entrata in vigore, regime transitorio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Per le attività svolte antecedentemente la data del 19 agosto 2014 e non ancora incentivate, occorrerà far riferimento al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 17 del 07/02/2005.
4. Per le attività svolte tra la data del 19 agosto 2014 ed il 18 aprile 2016 e non ancora incentivate, occorrerà far riferimento al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 137 dello 01/09/2016.
5. Il presente regolamento esplica i suoi effetti, ai fini dell'incentivazione del personale dipendente aventene titolo, per le attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 – 19.4.2016.


Faller
u. p. Di
G. P. M.
J. M. P.